

che vantaggiata sia la condizione dei proprietari di terreni affinché li coltivino essi meglio, sta nello stesso tempo anche benissimo che non si conculchino per ciò, senza riguardo nè compenso alcuno, i diritti che spettano ai poveri pastori sui terreni medesimi.

Si è detto e ripetuto che i pastori già trovino una indennità nell'abolizione delle decime operatasi con questa legge. Ma chi è che non senta che la soppressione stessa essendo anche dalla legge medesima accordata a favore dei proprietari, essa costituisce per ciò solo una ragione di più per non vantaggiarli inoltre doppiamente coll'altra soppressione ancora del diritto di libero pascolo sui loro terreni e per sottoporli, almeno in corrispettivo di questo loro vantaggio, al pagamento di una proporzionata indennità a pro di coloro che privati sono di un tale diritto di pascolo; e così menando voi buona l'abolizione delle decime per i soli esercenti il pascolo stesso, e non per i proprietari dei terreni, tuttochè egualmente essi ne godano, non pareggiate più a questo riguardo le condizioni dei proprietari a quelle dei pastori, e finite così sempre per commettere a detrimento di costoro la già indicata ingiustizia di privarli dei loro diritti al pascolo, senza verun corrispondente risarcimento. In altri termini io non tengo per sufficiente a favor loro, come condizione d'indennità la seguita soppressione delle decime, giacchè essa si estende anche egualmente ai proprietari; approvo benissimo che questi ne godano, ma non parmi giusto, nè tollerabile che loro si attribuisca di più senza verun corrispettivo un diritto di pascolo, il quale è di altrui spettanza.

A me ripugna l'idea che colla legge in discussione possano gli uni essere arricchiti a detrimento degli altri.

Pensi seriamente la Camera a non togliere colle sue leggi i diritti legittimamente acquistati, ed in ogni caso lasci almeno la facoltà al potere giudiziario di statuire sul risarcimento dovuto a coloro che privati ne sono.

Io invito quindi e prego la Camera a non volere, per troppo favorire le proprietà in Sardegna, disconoscere gli altrui diritti di libero pascolo, i quali costituiscono essi pure una proprietà altrettanto inviolabile che essere lo possa quella dei terreni; e per non disconoscerli, io spero che dalla Camera si vorrà far luogo al proposto risarcimento per quelli di tali diritti che possano essere dai tribunali riconosciuti per legittimamente acquistati e tuttora sussistenti.

Non dimentichiamo che i diritti acquistati hanno in questi tempi piucchè mai bisogno di essere rispettati e protetti, e che il manometterli senza veruna indennità tende niente meno che ad aprire la porta al comunismo che tanto già viene da molti nella vicina Francia lamentato.

E quantunque io sieda in questo recinto sui banchi dell'estrema sinistra, sento essere ciò nullameno debito mio di nuovamente pregare l'intera Camera a non mostrarsi eccessivamente ardita nella soppressione degli altrui diritti.

Intanto, per le addotte ragioni e per quelle svolte dal signor deputato Biancheri, io appoggio per quanto so e posso le proposte state da lui fatte, comechè giuste e come quelle le quali solo possono ancora temperare il troppo rigore del già votato articolo 12 del progetto di legge cadente in discussione.

SULLIS. Dalle considerazioni esposte alla Camera dal deputato Biancheri per rendere accettabile la sua aggiunta, appare chiaramente che egli la vuole appoggiare alla prescrizione ed ai contratti anteriori alla legge. Ora io sostengo che la prescrizione in questa materia non possa allegarsi, giacchè è noto che i proprietari di questi terreni, semprechè volevano in essi usare dell'aratro impedivano questo pascolo,

il gregge non potendosi pascere nelle sommosse zolle; ecco dunque una facilissima operazione, per cui si rompeva questa vantata prescrizione e se veramente alcun diritto di pascolo avessero avuto i pastori, di certo avrebbero usato i mezzi legali necessari onde impedire quella operazione che loro toglieva il pascolo.

Qualche maggior riguardo merita l'altra parte del discorso del deputato Biancheri, riguardante i contratti, però anche in questo caso mi pare inutile la sua aggiunta, perchè la legge statuisce le massime generali e le eccezioni di queste massime, vale a dire le private contrattazioni, le quali sono atti individuali, non patiscono per la legge che non le distrugge.

Posta sotto questo aspetto la quistione, non mi pare giusto il paragone che istituiva l'onorevole deputato Bunico tra i feudi e questi pascoli; quando si tratta di feudi prima di tutto era da riguardarsi se si dovessero considerare per titoli le investiture dei feudatari.

Io qui non entro nella quistione se per buoni si dovessero accettare quei titoli; dico solo che dopo che furono accettati per titoli queste investiture, necessariamente si doveva divenire all'applicazione dei diritti che in virtù di questi titoli avevano i feudatari; ma nel caso dei pastori di cui ci occupiamo non vi è alcun titolo da presentare, il titolo che si è presentato è quello della prescrizione, ma si è già dimostrato come questa prescrizione veramente non si possa invocare, quindi cessa il titolo.

Vi è poi l'altro dei contratti privati: questi sì io li riconosco, io li voglio salvi, ma dico che non è necessario che si esprima questo nella legge, perchè la legge riguarda la massima generale, ma non distrugge gli altri contratti che si sieno fatti tra i pastori ed i proprietari.

PRESIDENTE. Il deputato Biancheri proporrebbe una modificazione alla sua aggiunta nei termini seguenti:

« Riguardo però alle servitù di pascolo che fossero state acquistate con titolo legittimo, l'abolizione di cui in questo articolo non potrà avere effetto senza una corrispondente indennità da determinarsi dai tribunali. »

DE CANDIA, commissario regio. Io mi oppongo ancora a queste modificazioni, perchè ognuno vede che invece s'introdurrebbe nella legge una grande ambiguità, ammettendo l'aggiunta proposta, la quale non sarebbe che un fomite di pretensioni, di liti e di cavilli.

L'articolo in discussione non può venire a ledere i diritti dei terzi, quando questi fossero acquistati per speciali convenzioni tra privati e privati, tra comuni e comuni; questi saranno certamente rispettati, perchè questa legge, torno a dire, non può ledere gli speciali contratti o i diritti dipendenti da titoli regolari.

Ma quali sono i titoli che possono vantare come individui i pastori? Giacchè, come ieri osservai, non possiamo considerare questi pastori come una casta a parte, come una classe che possa attribuirsi dei diritti speciali sopra questi terreni.

Dico perciò che non bisogna dar motivo a far nascere ambiguità porgendo materia ad erronee interpretazioni di questo articolo della legge. Rilevò giustamente l'onorevole deputato Sullis quali fossero invece i diritti dei feudatari onde essere integralmente indennizzati, allorchè si riscattarono i loro feudi; erano prezzo d'acquisti fatti, di convenii a titolo oneroso, ma i medesimi diritti non possono essere vantati dai pastori, giacchè i pastori non avevano essenzialmente maggiori diritti di quelli pertinenti a tutti i comunisti in generale, e questi giammai pretesero averne in fuori dei terreni di spettanza propria o del comune; e tanto